# Legge della scuola

(del 1° febbraio 1990)

# IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato,

#### decreta:

# TITOLO I Disposizioni generali Capitolo I Scuola pubblica

### Definizione

**Art. 1** 1La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.

<sup>2</sup>Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

<sup>3</sup>L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

<sup>4</sup>Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

### **Finalità**

**Art. 2** ¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

<sup>2</sup>In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

# Componenti della scuola

**Art. 3** 1Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.

<sup>2</sup>Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si vale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

### Ordinamento

- **Art. 4** 1La scuola è ordinata nei seguenti gradi:
- a) la scuola dell'infanzia;
- b) la scuola elementare:
- c) la scuola media:
- d) le scuole postobbligatorie.
- <sup>2</sup>La scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.
- <sup>3</sup>Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:
- a) le scuole medie superiori;

- b) ...<sup>1</sup>;
- c) le scuole professionali.2
- <sup>4</sup>La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.<sup>3</sup>

# Leggi speciali

**Art. 5** I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

# Obbligo scolastico

**Art. 6** ¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.

<sup>2</sup>Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

<sup>3</sup>L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico nell'anno in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

<sup>4</sup>All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

<sup>5</sup>I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

<sup>6</sup>In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

#### Gratuità

**Art. 7** La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.

<sup>2</sup>Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

<sup>3</sup>Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

<sup>4</sup>Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.<sup>4</sup>

# Capitolo II Autorità scolastiche

# Consiglio di Stato

**Art. 8**<sup>5</sup> Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

#### Autorità comunali e consortili

**Art. 9** 1Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio, rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse nominano una commissione scolastica con funzione consultiva e di vigilanza.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lett. abrogata dall'art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553; BU 2002, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; introdotto dalla L 5.10.1993 - BU 1993, 399.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.

<sup>2</sup>Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

# Dipartimento competente<sup>6</sup>

Art. 10 1 Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.

<sup>2</sup>Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:

- a) promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
- b) può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività scolastiche:<sup>7</sup>
- c) assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
- d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
- e) provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
- f) cura l'informazione in materia scolastica;
- g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

# Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

- **Art. 11** <sup>1</sup>Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si vale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, di cui al Titolo secondo. <sup>2</sup>Gli organi scolastici sono:
- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
- c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.<sup>8</sup>
- <sup>3</sup>Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
- <sup>4</sup>La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.<sup>9</sup>

# Capitolo III Insegnamento e disposizioni organizzative

# Programmi

**Art. 12** Il Consiglio di Stato approva i piani di studio e i programmi d'insegnamento per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

# Innovazioni e sperimentazione

**Art. 13** <sup>1</sup>La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di programmi, di metodi e di tecniche di insegnamento.

<sup>2</sup>I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.

<sup>3</sup>Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

- a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i programmi e i metodi;
- gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

#### Libri di testo e materiale scolastico

**Art. 14** Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

### Anno scolastico

**Art. 15** 1La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno. 10 2 11

<sup>3</sup>Nelle scuole d'arti e mestieri l'insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece alla fine di giugno.

<sup>4</sup>La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

<sup>5</sup>In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

<sup>6</sup>Tutte le scuole dell'obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

<sup>7</sup>L'istituzione di servizi o di attività parascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

<sup>8</sup>Gli esami finali delle scuole post-obbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato. <sup>12</sup>

<sup>9</sup>Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

# Comprensori di frequenza

**Art. 16** Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

#### Uso di spazi scolastici

**Art. 17** ¹Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l'attività scolastica.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d'uso, ritenuto che l'utilizzazione per attività d'interesse pubblico, di regola, è gratuita.

# Assicurazione scolastica degli allievi

**Art. 18**<sup>13</sup> Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo la Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

#### Collette

**Art. 18a**<sup>14</sup> Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria una espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

# Capitolo IV

<sup>10</sup> Cpv. modificato dal DL 2.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 329.

Cpv. abrogato dall'art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553; BU 2002, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. introdotto dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

# Assegni e prestiti di studio

# Scopo e contributi di formazione<sup>15</sup>

**Art. 19**<sup>16</sup> ¹II Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di borse di studio per formazioni di grado secondario II in scuole ticinesi e in istituti di grado terziario, tranne casi eccezionali. ²L'aiuto finanziario è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito.

<sup>3</sup>Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.

<sup>4</sup>La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto da uno Stato o da un'autorità statale, dalla Confederazione o dai Cantoni.

#### Beneficiari

**Art. 20**<sup>17</sup> <sup>1</sup>Gli assegni di studio sono concessi a:

- a) cittadini svizzeri e cittadini di Stati membri della Comunità europea domiciliati in Svizzera;
- cittadini stranieri con permesso di domicilio o con permesso di dimora annuale se soggiornano in Svizzera da almeno cinque anni;
- c) rifugiati o apolidi residenti nel Cantone Ticino e ivi riconosciuti;
- d) cittadini attinenti del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero per studi in Svizzera

<sup>2</sup>I cittadini che nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio hanno compiuto o compiano il quarantesimo anno di età possono ricevere unicamente prestiti di studio, tranne in casi particolari definiti dal regolamento d'applicazione.

<sup>3</sup>Il regolamento d'applicazione precisa la nozione di domicilio determinante in materia di borse di studio.

# Concessione della borsa di studio<sup>18</sup>

**Art. 21**<sup>19</sup> <sup>1</sup>Le borse di studio sono concesse dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.

<sup>2</sup>Il regolamento d'applicazione può prevedere la concessione di borse di studio oltre la durata minima di formazione.

<sup>3</sup>Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all'estero la borsa di studio viene commisurata alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.

# Assistenza amministrativa e procedura di richiamo

**Art. 21a**<sup>20</sup> Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l'esame delle domande di assegni e prestiti di studio all'autorità competente per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

### Disposizioni di applicazione

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nota marginale modificata dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Art. modificato dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185.

Art. modificato dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185; precedenti modifiche: BU 1997, 404: BU 2007, 708.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nota marginale modificata dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. modificato dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185; precedente modifica: BU 2007, 708.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Art. introdotto dalla L 28.11.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 185.

**Art. 22** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle due prestazioni.

# Capitolo V Insegnamento religioso

# Insegnamento religioso

**Art. 23**<sup>21</sup> <sup>1</sup>L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.

<sup>2</sup>La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

<sup>3</sup>La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

<sup>4</sup>La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

<sup>5</sup>Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

<sup>6</sup>Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

# Capitolo VI<sup>22</sup>

### Istruzione civica e educazione alla cittadinanza

**Art. 23a**<sup>23</sup> <sup>1</sup>Nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono essere assicurati l'insegnamento della civica e l'educazione alla cittadinanza.

<sup>2</sup>I programmi, le modalità d'insegnamento e la relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

<sup>3</sup>Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito.

# TITOLO II Conduzione degli istituti scolastici

#### L'istituto scolastico

**Art. 24** ¹L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

<sup>2</sup>L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

<sup>3</sup>Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all'istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.<sup>24</sup>

<sup>4</sup>L'entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Articolo; entrata in vigore: 2.9.1993 - BU 1993, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Capitolo introdotto dalla L 5.11.2001; in vigore dall'11.1.2002 - BU 2002, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Art. introdotto dalla L 5.11.2001; in vigore dall'11.1.2002 - BU 2002, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.

<sup>5</sup>Una scuola costituisce un solo istituto o appartiene a un istituto insieme con altre scuole. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.

<sup>6</sup>La costituzione degli istituti è sancita dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai municipi per le scuole comunali e dalle delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

<sup>7</sup>Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

# Organi di conduzione dell'istituto

**Art. 25** <sup>1</sup>La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

<sup>2</sup>Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione:
- b) il collegio dei docenti.

<sup>3</sup>Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

<sup>4</sup>Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

<sup>5</sup>Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

# Consiglio d'istituto

**Art. 26**<sup>26</sup> <sup>1</sup>Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.

<sup>2</sup>Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;
- e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.

<sup>3</sup>Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

<sup>4</sup>Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche:
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione:
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.

#### Direzione degli istituti

**Art. 27** <sup>1</sup>Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

<sup>2</sup>Il regolamento d'applicazione fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.<sup>27</sup>

<sup>3</sup>Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, oppure
- b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di direzione, oppure
- d) a un docente dell'istituto.<sup>28</sup>
- <sup>4</sup>I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261; precedente modifica: BU 1993,

# Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

**Art. 28** <sup>1</sup>Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

<sup>2</sup>Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

<sup>3</sup>Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

# Compiti del direttore degli istituti cantonali

**Art. 29** 1II direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

<sup>2</sup>Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni. <sup>29</sup> <sup>3</sup>Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

# Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

**Art. 30**<sup>30</sup> <sup>1</sup>II direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

<sup>2</sup>Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

<sup>3</sup>Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

### Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

**Art. 31** Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;
- d) collabora con l'ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogicodidattica:
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'Autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

**Art. 32** ...<sup>31</sup>

# Docente responsabile della direzione

**Art. 33**<sup>32</sup> <sup>1</sup>Negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il direttore, l'autorità competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso.

<sup>2</sup>II docente designato ha i seguenti compiti:

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi:
- b) svolge i compiti di cui all'art. 35 lett. c, e, f, g.

### Consiglio di direzione

**Art. 34** ¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti. <sup>33</sup>

<sup>2</sup>Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione. <sup>34</sup>

<sup>3</sup>I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

<sup>4</sup>I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.<sup>35</sup>

<sup>5</sup>Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

#### Compiti

**Art. 35** Il consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali, rispettivamente alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche:
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell' istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
- allestisce l'orario settimanale delle lezioni.

### Collegio dei docenti

**Art. 36**<sup>36</sup> <sup>1</sup>Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici di un istituto.

<sup>2</sup>Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

<sup>3</sup>Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

<sup>4</sup>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

<sup>5</sup>Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

<sup>6</sup>Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

### Compiti

**Art. 37** 1Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:

 a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;
- e) si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione:
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
- <sup>2</sup>Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

# Consiglio di classe e docente di classe

Art. 38 Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe. 37

<sup>2</sup>Esso è presieduto dal docente di classe.

<sup>3</sup>I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento. <sup>38</sup>

# Assemblea degli allievi

**Art. 39** ¹L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

<sup>2</sup>Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.

<sup>3</sup>Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

# Compiti

Art. 40 <sup>1</sup>L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

### Assemblea dei genitori

**Art. 41** ¹L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

<sup>2</sup>Essa è istituita in ogni istituto.

#### Compiti

**Art. 42** L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

#### Riunioni di classe

**Art. 43** Il genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta all'anno con i rispettivi docenti nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

<sup>2</sup>Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

<sup>37</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

# Disposizioni comuni

- **Art. 44** Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le sequenti disposizioni:
- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

# TITOLO III Il docente: professionalità e stato giuridico Capitolo I Definizione e abilitazione

#### Definizione

Art. 45 <sup>1</sup>II docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera. <sup>2</sup>II docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

# Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

**Art. 46** <sup>1</sup>Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

<sup>2</sup>Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

#### **Abilitazione**

**Art. 47**<sup>39</sup> <sup>1</sup>L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

<sup>2</sup>Il Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>L'abilitazione all'insegnamento vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.

Art. 48 ... 40 Art. 49 - 50 - 51 ... 41

# Capitolo II Stato giuridico

# Rapporto d'impiego

Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002, 103; BU 2008, 553.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.

**Art. 52** Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

#### TITOLO IV

# Doveri e diritti dei genitori e degli allievi

Capitolo I

# Doveri e diritti dei genitori

# Doveri dei genitori

Art. 53 <sup>1</sup>I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

<sup>2</sup>Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

### Sanzioni

**Art. 54** ¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale.

<sup>2</sup>Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.-.

<sup>3</sup>Nel caso d'insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1.000.-, riservata la denuncia all'autorità giudiziaria per rifiuto d'ubbidienza.

# Diritti dei genitori

**Art. 55** I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'Istituto;
- di presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della presente legge.

# Capitolo II

# Doveri e diritti degli allievi

### Doveri degli allievi

**Art. 56** Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

# Sanzioni disciplinari

**Art. 57** ¹Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

<sup>2</sup>L'allievo deve essere preventivamente sentito.

<sup>3</sup>Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole obbligatorie devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del giudice dei minorenni.

# Diritti degli allievi

**Art. 58** ¹Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.

<sup>2</sup>Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica:
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;

- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 55 lett. d);
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e seguenti della presente legge.

#### TITOLO V

# L'educazione speciale e il sostegno pedagogico Capitolo I Educazione speciale

Art. 59 ... 42 Art. 60-62 ... 43

# Norma transitoria per l'educazione speciale

**Art. 62a**<sup>44</sup> ¹In applicazione della Disposizione transitoria dell'art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone - in attesa delle nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale - assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura pedagogica-terapeutica secondo l'art. 19 LAI.

<sup>2</sup>Durante questo periodo transitorio l'impegno del Cantone verso i minori che necessitano di educazione speciale, è assicurato dai propri servizi e dagli enti riconosciuti al 31.12.2007 dall'autorità federale. I criteri di base che lo determinano rimangono quelli in vigore al 31.12.2007 a livello federale; il Consiglio di Stato regola eventuali eccezioni.

<sup>3</sup>Le prestazioni assicurate dal Cantone devono essere adeguate, semplici e appropriate, come indicato dall'art. 1a LAI, e ossequiare il principio di razionalità, funzionalità ed economicità.

4ll Consiglio di Stato definisce i compiti e le responsabilità dei due dipartimenti interessati, le modalità organizzative, le risorse finanziarie e umane attribuite e le forme di collaborazione con gli enti riconosciuti, in particolare con gli istituti privati.

# Capitolo II Sostegno pedagogico

# Servizi di sostegno pedagogico<sup>45</sup>

**Art. 63**<sup>46</sup> <sup>1</sup>Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

<sup>2</sup>I servizi hanno lo scopo di:

- a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento;
- c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.
- <sup>3</sup>Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione.

# TITOLO VI

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Art, abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.

Nota marginale modificata dalla L 19.10.2011; in vigore da partire dall'anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore da partire dall'anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.

### Gli altri servizi scolastici

Capitolo I

# Orientamento scolastico e professionale

Art. 64-65 ...<sup>47</sup>

# Capitolo II Servizi di documentazione e di ricerca

# Biblioteche scolastiche

**Art. 66** <sup>1</sup>Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi<sup>48</sup>.

<sup>2</sup>Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono valersi del servizio della "Biblioteca per tutti".

<sup>3</sup>Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

### Centro cantonale di documentazione

**Art. 67** <sup>1</sup>È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.

<sup>2</sup>II Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali.

Art. 68 ...<sup>49</sup>

# Rapporti con la RSI<sup>50</sup>

**Art. 69**<sup>51</sup> <sup>1</sup>II Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.

<sup>2</sup>Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.

# Capitolo III Educazione fisica e sport<sup>52</sup>

# Educazione fisica e sport<sup>53</sup>

**Art. 70** Il Cantone promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

**Art. 71** ...<sup>54</sup>

# Capitolo IV Corsi speciali

# Corsi di lingua italiana e attività d'integrazione

 $<sup>^{47}\,</sup>$  Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 404.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103.

<sup>50</sup> Nota marginale modificata dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144.

Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Art. abrogato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.

**Art. 72** <sup>1</sup>Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoni, nella salvaguardia della loro identità culturale.<sup>55</sup>

<sup>2</sup>Sullo stipendio dei docenti il Cantone può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del Comune o consorzio.

<sup>3</sup>Le modalità organizzative dei corsi e delle attività sono disciplinate dal Consiglio di Stato. <sup>56</sup>

# TITOLO VII Educazione permanente

Art. 73-79 ...<sup>57</sup>

# TITOLO VIII Insegnamento privato

# Libertà dell'insegnamento privato

**Art. 80** <sup>1</sup>L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

<sup>2</sup>Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

# Scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

**Art. 81** ¹Le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

<sup>2</sup>Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

### Disposizioni comuni:

### a) finalità

**Art. 82** <sup>1</sup>Le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

### b) autorizzazione

<sup>2</sup>L'apertura e l'esercizio di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

<sup>3</sup>L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

# c) requisiti

<sup>4</sup>Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale. <sup>58</sup>

<sup>5</sup>L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

<sup>6</sup>L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario. <sup>59</sup>

# Disposizioni speciali per le scuole parificate:

# a) requisiti

**Art. 83** <sup>1</sup>I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cpv. modificato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cpv. introdotto dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>2</sup>Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente Legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

# b) vigilanza

<sup>3</sup>L'insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

### c) certificato cantonale

<sup>4</sup>I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

#### Aiuto sociale

**Art. 84**<sup>60</sup> <sup>1</sup>II Cantone conferisce un aiuto allo studio quando un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica.

<sup>2</sup>L'aiuto è concesso per la freguenza delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

# Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

# a) vigilanza

**Art. 85** ¹Le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

# b) passaggio alle scuole obbligatorie pubbliche

<sup>2</sup>Il passaggio di allievi dalle scuole elementari o medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

# c) passaggio alle scuole medie superiori

<sup>3</sup>Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione. <sup>61</sup>

# Scuole medie superiori private:

# a) autorizzazione

**Art. 86** ¹L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

#### b) requisiti

<sup>2</sup>Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione. <sup>62</sup>

<sup>3</sup>L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e dei relativi regolamenti. <sup>63</sup>

# c) passaggio alle scuole pubbliche

<sup>4</sup>Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

#### Scuole professionali private

**Art. 87** L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

#### Scuole dell'infanzia

**Art. 88** ¹L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

<sup>2</sup>L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

<sup>3</sup>Le norme di cui agli art. 82 e 83 sono applicabili anche alle scuole dell'infanzia private.

# Servizi scolastici

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

Art. 89 Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- orientamento scolastico e professionale;
- b)
- c) servizio medico scolastico;
- d) servizio dentistico scolastico.

Art. 89a<sup>65</sup> <sup>1</sup>Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.

Il contributo è pari all'importo stanziato dal Cantone per il materiale scolastico di un allievo di scuola media.

<sup>2</sup>Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell'allievo in Ticino al 1° novembre.66

# Insegnamento nelle famiglie

Art. 90 Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l'insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente Legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

#### Penalità

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1000.-- a fr. 10'000.--, secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. Resta riservata l'azione penale.

# TITOLO IX Contenzioso

# Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Art. 92<sup>68</sup> Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.

# Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

**Art. 93**<sup>69</sup> <sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>II ricorso non ha effetto sospensivo.

# Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

Art. 94 Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

# Ricorso contro le decisioni

del Consiglio di Stato

Art. 95<sup>70</sup> ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Lett. abrogata dalla L 18.12.2003: in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004. 246.

Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall'anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

<sup>2</sup>II ricorso non ha effetto sospensivo.

### Ricorso contro le valutazioni scolastiche

**Art. 96** In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d'esame.

<sup>2</sup>Nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettore scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

<sup>3</sup>Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.<sup>71</sup>

<sup>4</sup>Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla Legge cantonale sulla formazione professionale.

# Norme applicabili e riserva<sup>72</sup>

**Art. 97** Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>2</sup>Il ricorso in materia di assegni e prestiti di studio è disciplinato dalla legge del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS). <sup>73</sup>

# TITOLO X **Disposizioni transitorie**

**Art. 98** Fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti le condizioni di assunzione nelle scuole cantonali sono

quelle definite dagli articoli 123 e 157 della Legge della scuola del 29 maggio 1958, e dall'art. 22 cpv. 1 e 2 a) della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, ritenuto che i candidati all'abilitazione all'insegnamento nella scuola media devono essere in possesso di titoli accademici.

# TITOLO XI **Disposizioni abrogative e finali**

# Modifica di leggi esistenti

Art. 99 La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:

- A. Legge della scuola, del 29 maggio 1958<sup>74</sup>
- B. Legge sulla scuola media<sup>75</sup>
- C. Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore<sup>76</sup>

 $<sup>^{70}\,</sup>$  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

- D. Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici<sup>77</sup>
- E. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa<sup>78</sup>
- F. Decreto legislativo concernente l'istituzione di una scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile<sup>79</sup>
- G. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano<sup>80</sup>
- H. Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano<sup>81</sup>
- I. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona<sup>82</sup>
- L. Decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatoreanalista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona<sup>83</sup>

# Entrata in vigore

**Art. 100** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore. <sup>84</sup>

# Norma transitoria:

BU 2011, 238 (22 febbraio 2011)

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.

Pubblicata nel BU 1991, 287.

 $<sup>^{77}\,</sup>$  Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.